



## **Proposte relative a deliberazioni scuola secondaria in relazione agli adempimenti DLgs 62/2017**

**Approvato dal collegio docenti unitario il 23 maggio 2023**

**Approvato dal consiglio di Istituto il 5 giugno 2023**

### **CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E DI AMMISSIONE ALL' ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA**

**Art. 6 Comma 2:** *Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*

Posti i requisiti individuati dal Decreto legislativo n. 62/2017:

- a. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio docenti;
- b. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;
- c. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dell'INVALSI. (solo per ammissione all'esame di stato)

Il Consiglio di classe **può non ammettere** l'alunno alla classe successiva o all'esame di stato se vi è un numero consistente di voti insufficienti gravi (almeno 3) o almeno 2 insufficienti gravi e 2 insufficienti non gravi nelle discipline di insegnamento tale da pregiudicare il raggiungimento del successo scolastico futuro ed assenza delle seguenti condizioni:

- impegno mostrato nello studio;
- progressività evidenziata nella acquisizione degli apprendimenti;
- potenzialità cognitive possedute;
- situazioni di tipo personale, relazionale e motivazionale che hanno influenzato il rendimento e che consigliano una prosecuzione del percorso.

Sulla base di quanto sopra il Consiglio delibera a maggioranza ed esplicita l'adeguata motivazione in caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

## **STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO**

**Art6 comma3:** *Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.*

Al termine del primo quadrimestre, nel caso di carenze il Consiglio di Classe informa la famiglia dando sintetiche indicazioni.

In classe i docenti disciplinari attueranno percorsi di recupero in itinere e in alcuni casi si utilizzeranno le risorse di potenziamento (se presenti) per un recupero individualizzato o a piccoli gruppi.

Al termine dell'anno scolastico, nel caso di carenze il Consiglio di Classe informa la famiglia ed i docenti delle discipline insufficienti forniranno indicazioni di studio e compiti per il periodo estivo.

All'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, compatibilmente con le risorse organiche presenti, nelle prime settimane di scuola verranno previsti lezioni di recupero per chiarire dubbi, perplessità incontrati nell'esecuzione dei compiti assegnati del lavoro estivo per gruppi di alunni.

Al termine degli incontri svolgeranno **una verifica preparata a giugno dai docenti di classe**; se tale prova risulterà negativa, verrà inviata una lettera ai genitori per informarli e per sottolineare lo studio inadeguato e carente che non ha permesso all'alunno di recuperare conoscenze necessarie per affrontare al meglio il nuovo anno scolastico.